

Protocollo di Intesa

tra

*La Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Puglia e la Regione Sicilia
in materia di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera*

PREMESSO

- a. La presenza di stranieri nelle Regioni meridionali - in particolare a partire dall'ultimo decennio - è andata aumentando numericamente ed è divenuta sempre più eterogenea, sia in termini socio-demografici che occupazionali, nonché per le richieste inerenti alle politiche di integrazione;
- b. La presenza di stranieri ha generato/sta generando significative trasformazioni sociodemografiche, caratterizzandosi altresì come sostitutiva, almeno in parte, della forza lavoro autoctona poiché carente proprio in quei settori produttivi dove le medesime componenti straniere hanno ormai assunto una connotazione strutturale;
- c. Al fenomeno descritto è correlabile un aumento della domanda diversificata di servizi dedicati all'integrazione e all'inclusione sociale, quali: casa, salute, istruzione e formazione professionale, mediazione culturale, supporto a MSNA, sia in relazione a presenze temporanee, sia in relazione a presenze di lunga e lunghissima permanenza;
- d. Nello specifico, le componenti di forza lavoro di origine straniera, soprattutto quelle che trovano occupazioni di natura stagionale, determinano una mobilità interprovinciale e interregionale a carattere rotatorio sulla base dei tempi diversi delle colture e delle produzioni e generano, per tali ragioni, problematiche comuni alle diverse aree territoriali;

Conseguentemente alla descritta mobilità si determinano alcune problematiche collaterali di alta complessità che coinvolgono l'*housing*, spesso carente dal punto di vista igienico-sanitario, il disagio e la vulnerabilità sociale, le forme di lavoro irregolare e di sfruttamento, talvolta persino para-schiavistico, che arrivano a configurare una vera e propria economia sommersa;

CONSIDERATO

Che le aree regionali di riferimento, come risulta da Studi e Ricerche nazionali (Dati CNEL) sono caratterizzate da bassi indici di integrazione socio-economica;

ATTESO

Che le Regioni-partner hanno realizzato un Progetto FEI (AP 2013 - Azione 9) specificamente incentrato sulle tematiche concernenti la presenza straniera nei rispettivi territori, sull'incremento/rafforzamento delle reti locali di quanti a vario titolo intervengono nel settore e sul rafforzamento della *capacity building* individuale e istituzionale, dal titolo COM.IN 2.0 - Competenze per l'integrazione - e che dall'esperienza congiuntamente maturata dal Progetto sono emerse le seguenti esigenze:

- a. continuare la collaborazione a livello interregionale per armonizzare alcune politiche mirate specificamente alla tematica migratoria e al contempo migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili, nonché la qualità e la sostenibilità degli interventi a favore dell'inclusione sociale degli immigrati;
- b. approntare programmi e politiche di intervento - nonché strumenti operazionali condivisi - a gestione autonoma ma a finalità convergenti e dunque progettate in maniera coordinata e condivisa, anche nelle fasi di implementazione, allo scopo di operare in maniera sincretica, in relazione a tempi e modalità di svolgimento degli interventi medesimi;
- c. effettuare un monitoraggio della presenza e della composizione quantitativa e qualitativa degli stranieri sui territori coinvolti;

VISTI:

1. **Il Libro bianco sul sistema di governo europeo - Approfondire la democrazia nell'Unione europea, SEC. 2000/154**, emanato dalla Commissione europea l'11 ottobre 2000, nel quale si individua nella collaborazione interistituzionale e interregionale (*governance* multi-livello) un'articolazione significativa dell'agire democratico e dunque si incoraggia la partecipazione sociale lungo tutta la catena decisionale in modo da realizzare forme concrete di "democrazia partecipativa";
2. **L'Agenda europea sulle migrazioni**, emanata il 13 maggio 2015, mediante Comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio europeo al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, (COM/2015/240) che individua nelle migrazioni che interessano i Paesi europei una priorità per le politiche dell'UE, ritenendo che le questioni sociali che emergono debbano essere affrontate in modo complessivo e che, non secondariamente, si debba evitare di intervenire a compartimenti stagni, ciò consentirebbe di elaborare politiche condivise in grado di abbracciare in maniera integrata e simultaneamente le molteplici dimensioni del fenomeno.
3. **La Direttiva dell'UE (2000/43/CE)** sulla parità di trattamento che vieta la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica e il relativo strumento normativo interno di recepimento (**D.Lgs. 215/2003**);
4. **La Direttiva dell'UE (2000/78/CE)** sulla parità di trattamento in materia di occupazione, che vieta la discriminazione, (in tale materia e nella formazione), fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e il relativo strumento normativo interno di recepimento (**D.Lgs. 216/2003**);
5. **La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 2009/52/UE** e il relativo strumento interno di recepimento (**D.Lgs. 109/2012**) che prevede sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi irregolarmente presenti sul territorio e che contiene altresì norme in tema di protezione sociale relative al "particolare sfruttamento" (inserirle nel **codice penale all'art. 603 bis**) che possono subire gli stessi migranti;
6. **La Direttiva 2011/36/CE**, nonché il relativo strumento normativo interno di recepimento, (**D.Lgs. 24/2014**), che definisce la necessità di elaborazione di un Piano Nazionale Antitrattra, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (in sostituzione della Decisione-quadro del Consiglio europeo 2002/629/GAI);
7. **La Direttiva 2004/83/CE** recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e il relativo strumento interno di recepimento (**D.Lgs. 251/2007**);
8. **La Direttiva 2011/95/UE** e il relativo strumento interno di recepimento (**D.Lgs. 18/2014**);
9. **La Direttiva 2005/85/CE** recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e il relativo strumento interno di recepimento, (**D.Lgs. 25/2008**), modificato dal DL 119/2014;
10. **La Direttiva 2003/9/CE** del Consiglio europeo del 27 gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e lo strumento normativo interno di recepimento (**D.Lgs. 140/2005**);
11. **Il novellato art. 117 della Costituzione che**, pur riservando, a mente dell'art. 117 lett. m), alla competenza regolatoria esclusiva dello Stato la materia dell'immigrazione, in tema di fruizione di diritti civili e sociali limita alla competenza normativa statale solo "la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", che devono peraltro "essere garantiti su tutto il territorio dello Stato";
12. La previsione del novellato art. 117 della Costituzione che recita "la legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni";
13. Il Testo Unico Immigrazione, D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998 ("Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") e modifiche successive;
14. La Legge 328 del novembre 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che prevede forme integrate di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali (nazionali, intermedi e locali) e le realtà organizzate sul territorio (terzo settore), al fine di concertare gli interventi territoriali, in particolare quelli in favore dei gruppi svantaggiati (compresi gli immigrati), nonché le leggi regionali di recepimento;
15. La Legge sull'immigrazione della Regione Puglia, LR 32/2009 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia);
16. La Legge sull'immigrazione della regione Campania, LR 6/2010 (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania);

17. **La Legge sull'emigrazione e l'immigrazione della Regione Calabria, LR 17/1990** (*Interventi regionali nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione*);
18. **La Legge sull'immigrazione della Regione Calabria, LR 18/2009** (*"Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali"*);
19. **Il Piano per l'integrazione e la sicurezza "Identità e incontro"** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2010, che individua le principali linee di azione per favorire l'integrazione degli immigrati, coniugando accoglienza e sicurezza, focalizzate su cinque assi principali: educazione e apprendimento, lavoro, alloggio e governo del territorio, accesso ai servizi essenziali, minori e seconde generazioni;
20. **Il Documento sulle "Linee di intervento generale"** del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione", redatto dal Capo Dipartimento - Prefetto Mario Morcone - sulla base dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, documento che propone un sempre maggior coordinamento dei livelli di *governance* tra Enti di programmazione e di attuazione operativa delle politiche, soprattutto nel settore dell'accoglienza, esortando a realizzare la massima conoscenza del fenomeno migratorio a livello territoriale ("conoscere bene per governare meglio") nonché una partecipazione congiunta degli attori sociali con competenze "tecniche" e "politiche";
21. **I Programmi operativi nazionali (PON) 2014-2020 dei Fondi strutturali:** Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e le articolazioni regionali (POR), in particolare nei sub-programmi attinenti all'occupazione sostenibile e alla mobilità dei lavoratori, all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, all'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e al rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni e della *governance* territoriale;
22. **La Strategia nazionale per le Aree interne (2014-2020)** del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica che prevede, tra l'altro, interventi di ripopolamento delle zone collinari e montane, nelle quali si possono sperimentare insediamenti di lavoratori e lavoratrici stranieri occupati nel settore agroalimentare;
23. **Il Regolamento (EU) 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014**, che stabilisce le linee generali del programma FAMI (Fondo per l'Asilo, l'Immigrazione e l'Integrazione per il periodo 2014-2020, per promuovere la gestione efficiente dei flussi migratori e l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo nell'Unione europea di un approccio comune;

CONSIDERATO

Che le Regioni-partner hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione - un "Accordo per la Programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia" che prevede il consolidamento della *governance* multi-livello, ovvero il potenziamento della cooperazione interistituzionale (Stato, Regioni ed Enti locali) e il rafforzamento delle partnership tra operatori pubblici, del privato e del privato sociale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Regioni-partner firmatarie convengono quanto segue:

Art.1

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

Costituzione di un Coordinamento interregionale al fine di:

- a. Programmare e realizzare in modo congiunto e coordinato interventi innovativi per l'incremento delle rispettive capacità istituzionali coinvolgendo gli *stakeholders* territoriali;
- b. Rafforzare il lavoro di rete territoriale regionale e interregionale e dunque le pratiche (condivise) di *governance*;
- c. Aumentare i livelli di diffusione delle conoscenze attinenti alle problematiche concernenti l'immigrazione e ai benefici, attuali e potenziali, che apporta all'economia regionale e nazionale;
- d. Migliorare gli interventi di inclusione socio-lavorativa degli immigrati in riferimento alle politiche ed agli interventi previste negli Assi con i quali è articolato l'Accordo di Programma (sopra citato) e sviluppare un approccio strategico e un razionale utilizzo delle risorse esistenti;
- e. Disseminare e scambiare le buone pratiche di intervento coordinato anche con altre Regioni italiane e con altre regioni UE ed extra UE;

Art.2

(Attività del Coordinamento)

Le Regioni firmatarie concordano congiuntamente che tra le misure da intraprendere, sulla base del presente Accordo, sono da ricomprendersi:

- a. La costituzione e il consolidamento di strumenti per il monitoraggio del fenomeno migratorio e la valutazione del suo andamento e delle politiche di intervento realizzate;
- b. La co-progettazione di politiche e di interventi da attivare nei diversi territori, con particolare riferimento alle linee di azione e priorità previste dal richiamato Accordo di Programma;
- c. La realizzazione di Studi e Ricerche, in forma singola o congiunta, nonché di Seminari formativi/informativi, scambi di esperienze e buone prassi interregionali e transnazionali, visite di studio nei territori a maggior problematicità e criticità sociale;

Art. 3

(Governance operativa)

Il Coordinamento opera attraverso un Comitato di Pilotaggio costituito da Dirigenti e/o funzionari competenti per materia, rappresentanti di ogni Amministrazione partecipante, ed eventuali esperti con diverse e conclamate competenze nella materia;

In prima istanza le Regioni firmatarie si impegnano allo sviluppo comune delle azioni di cui agli Accordi sottoscritti singolarmente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel dicembre 2014.

Art. 4

(Durata e validità)

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità triennale con possibilità di rinnovo fino all'intera durata della Programmazione 2014-2020.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

Il Presente Accordo non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per le Regioni firmatarie a valere sui singoli Bilanci regionali.

Per la Regione Calabria

Per la Regione Campania

Per la Regione Puglia

Per la Regione Sicilia